REGOLAMENTO (CEE) N. 1699/75 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1975

che modifica il regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962 (1)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 87 e 155,

visto l'articolo 24 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (2),

considerando che il regolamento n. 27 adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 24 del regolamento n. 17 prescrive, all'articolo 2, paragrafo 1, che le domande e le notificazioni, nonché i rispettivi allegati devono essere presentati alla Commissione in sette esemplari ;

considerando che il numero di esemplari da presentare è stato fissato in funzione del numero degli Stati membri, ai fini della comunicazione dei documenti alle competenti autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17 ;

considerando che è opportuno modificare il numero di esemplari da presentare in funzione del numero attuale degli Stati membri, al fine di accelerare, nell'interesse di tutti gli interessati, l'esame delle domande e delle notificazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 27 è modificato come segue :

« Le domande e le notificazioni, nonché i rispettivi allegati devono essere presentati alla Commissione in dieci esemplari ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62, modificato dal regolamento (CEE) n. 1133/68 del 26 luglio 1968 (GU n. L 189 del 1°. 8. 1968, pag. 1).
(2) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.